Enti e tributi

Un'iniziativa dell'Arcidiocesi di Trento

30/03/2013 Numero 5

Titolo: organizzazione di viaggi.

Sintesi: accade che alcuni enti si rendano promotori di viaggi o escursioni turistiche. Vediamo gli adempimenti di natura fiscale e come semplificarli laddove possibile.

Innanzi tutto due definizioni:

- si ha un pacchetto turistico quando, a fronte del pagamento di un corrispettivo globale, si ha la combinazione di almeno due tra i seguenti elementi: trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto e all'alloggio che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico (ad esempio, visite, escursioni, fornitura di accompagnatori o guide turistiche) e il servizio è di durata superiore alle 24 ore o comprende almeno una notte. In sostanza sono pacchetti turistici i viaggi, vacanze, escursioni, circuiti, pellegrinaggi, visite culturali, gite gastronomiche se di durata adeguata.
- si ha attività di organizzazione viaggi quando si ha la realizzazione e vendita di pacchetti turistici indipendentemente da chi è il soggetto che organizza. Ad esempio se una Parrocchia prende l'iniziativa di promuovere un pellegrinaggio a Gerusalemme e contatta quindi alberghi, guide e compagnia aerea sta operando come un organizzatore di viaggi.

L'attività di organizzazione di viaggi è considerata attività d'impresa anche se svolta da un ente non commerciale (parrocchie, fondazioni, associazioni).

Questo sia da un punto di vista delle imposte dirette sia da un punto di vista iva.

Tra l'altro nell'ambito iva tale attività è soggetta al regime speciale denominato detrazione base da base.

Ne deriva che, se la parrocchia organizza il viaggio di cui all'esempio, sta svolgendo una attività fiscalmente rilevante.

Ne deriva ancora che l'ente organizzatore, tra l'altro, deve dotarsi di partita iva, iscriversi al Rea presso la Camera di commercio, deve tenere alcuni registri rilevanti a fini fiscali, rilasciare se necessario i documenti fiscali (fatture) liquidare e versare l'iva, redigere la dichiarazione iva e dei redditi nei quadri riferiti alla attività d'impresa nella dichiarazione dei redditi.

Questi obblighi scattano per il solo fatto di organizzare il viaggio indipendentemente dal fatto che l'ente non abbia finalità di lucro o consegua un utile.

L'unica eccezione prevista riguarda le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti semprechè sia svolta a favore dei propri associati e vi sia uno statuto conforme a quanto previsto dall'articolo 148 tuir. Per questi soggetti (è da notare che la norma riguarda associazioni e non è quindi estensibile ad esempio a parrocchie o fondazioni) l'attività di organizzazione viaggi non è rilevante ai fini delle imposte dirette anche se resta rilevante ai fini iva.

In sostanza tali soggetti sono esonerati dal dichiarare il reddito mentre restano obbligati agli altri aspetti riguardanti l'iva: devono dotarsi di partita iva, iscriversi al Rea presso la Camera di commercio, tenere i registri iva, rilasciare se necessario i documenti fiscali (fatture), liquidare e versare l'iva, redigere la dichiarazione iva.

Nella pratica Vi è talvolta il desiderio di superare gli adempimenti suddetti.

In quest'ottica in taluni casi l'ente incarica terzi di organizzare il viaggio e si limita a mettere in contatto l'organizzatore del viaggio con i partecipanti.

In tale ultimo caso l'ente si limita a fungere da intermediario o più precisamente mero mandatario con rappresentanza del partecipante nei contatti con l'Agenzia.

Se l'ente svolge **attività di mera intermediazione** e agisce in nome e per conto dei propri aderenti, avendone ricevuto espresso mandato, dovrà:

- adempiere con diligenza al mandato ricevuto, ossia prenotare i viaggi commissionati dai propri aderenti alle condizioni dagli stessi richiesti;
- firmare i contratti di viaggio in nome e per conto dei propri aderenti;
- non richiedere alcuna fatturazione in nome proprio, in quanto il contratto di viaggio è stipulato direttamente tra l'aderente e l'agenzia;
- consegnare all'agenzia in nome e per conto dei partecipanti l'eventuale denaro raccolto.

Tale mandato, se non remunerato (né dai partecipanti, né dall'Agenzia) è irrilevante dal punto di vista fiscale (sia per le imposte dirette che ai fini iva).

Se si sceglie tale strada è importante che, non solo la sostanza dei rapporti sia meramente quella del mandato con rappresentanza, ma anche che la documentazione relativa sia coerente (ricevute dei versamenti rilasciate ai partecipanti, fatture dell'Agenzia, promozione). Questo al fine di evitare che verificatori particolarmente zelanti vogliano vedere l'organizzazione di viaggi dove in realtà non c'è.

Qualora per tale attività di intermediazione l'ente (ad esempio in funzione delle masse movimentate) ricevesse una provvigione la stessa sarà dichiarata tra i propri redditi ma con adempimenti meno pesanti rispetto a quelli tipici di chi organizza viaggi (anche se il ripetersi di tali provvigioni comporterà l'insorgere di obblighi iva).

Naturalmente la modalità suggerita non è sempre gradita dagli enti i quali hanno già tutte le conoscenze per organizzare i viaggi (hanno contatti e tariffe) e quindi non gradiscono di transitare attraverso agenzie che ragionevolmente vogliono proporre i loro servizi e maggiorano i prezzi.

E' da ricordare infine che oltre agli aspetti fiscali, l'organizzazione di viaggi comporta obblighi e responsabilità di altra natura (rischi connessi ai viaggi, responsabilità civile, privacy) che non possono entrare in questa esposizione.